

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ  
Seconda Sottosezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:  
MUTUATARI

*ATTORI*

**contro**

BANCA IN LCA

*CONVENUTO*

**e**

BANCA

*INTERVENUTO*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come all'udienza del giorno 10 settembre 2020 ed in particolare come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in data 7.12.2018 da parte attrice e in data 27.01.2020 da parte intervenuta BANCA.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE** Con atto di citazione ritualmente notificato, MUTUATARI convenivano, innanzi al Tribunale di Forlì, BANCA IN LCA al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande e l'accertamento del corretto saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.03.2009, con atto a ministero del notaio dott. omissis con cui la banca ha erogato ai mutuatari la somma complessiva di euro 260.000,00, da restituire con rate mensili della durata di venti anni, con conseguente ripetizione delle somme che gli stessi ritengono di avere illegittimamente versato alla banca ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre adeguata rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Nel merito ed in sintesi, parte attrice offriva in comunicazione consulenza tecnica di parte e depositava documentazione attestante l'esperimento del procedimento di mediazione.

La parte lamentava la pattuizione e conseguentemente l'applicazione durante tutto il rapporto di interessi superiori rispetto al tasso soglia fissato in materia di usura, tanto con riferimento all'usura oggettiva, anche degli interessi di mora, tanto con riferimento all'usura soggettiva, tenuto conto delle spese contrattualmente pattuite e dell'ISC/TAEG ivi indicato; nonché si doleva della presenza della clausola contrattuale in base alla quale il tasso di mora non si sostituisce al tasso corrispettivo in caso di ritardato pagamento, ma si applica sul montante rappresentato da capitale, interessi corrispettivi e spese. Parte attrice, inoltre, si doleva in relazione all'ammortamento alla francese previsto nel contratto di mutuo dell'indeterminatezza dei tassi e delle relative ricadute anatocistiche.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva BANCA IN LCA che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario, ricostruendo i rapporti intercorsi tra le parti e sostenendo di aver legittimamente operato nei rapporti con i mutuatari, nonché di aver correttamente applicato la normativa in materia di usura e di anatocismo bancario.

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, dell'8 febbraio 2021*

Pertanto, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese di lite ed opponendosi alle richieste istruttorie di interrogatorio formale del legale rappresentante della banca, di ordine di esibizione della documentazione bancaria e della consulenza tecnica d'ufficio contabile.

All'udienza del 16.09.2015, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che le parti provvedevano poi a depositare.

Con comparsa di costituzione depositata in data 19.02.2016, interveniva ex art. 111 c.p.c. nel presente procedimento la BANCA in qualità di cessionario di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria BANCA IN LCA con provvedimento della Banca d'Italia del 21.11.2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22.11.2015, che faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni, produzione e conclusioni di parte convenuta.

Con ordinanza del 3.10.2016, a scioglimento della riserva assunta, il giudice ammetteva consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominando CTU il dott. omissis, atta a verificare eventuali effetti anatocistici del piano di ammortamento, nonché l'usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi, con eventuale quantificazione delle somme pagate dai mutuatari in eccedenza.

Con ordinanza del 13.06.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il giudice ritenuta non necessaria l'integrazione di CTU richiesta da parte attrice e la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 11.12.2018, che veniva poi differita per esigenze del ruolo.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva poi assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

All'udienza del 29.01.2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.

Con provvedimento del 3.06.2020, il giudice rimetteva la causa sul ruolo e, ritenendo indispensabile un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in atti in ordine alla valutazione dell'usurarietà originaria del tasso d'interesse moratorio pattuito in contratto, valorizzato sulla base delle condizioni economiche stabilite ed indipendentemente dalla futura applicazione per il caso di inadempimento del mutuatario, affidava sempre sotto il vincolo del giuramento prestato al CTU ulteriore quesito in tal senso.

Il CTU provvedeva poi al tempestivo deposito dell'integrazione richiesta.

All'udienza del 10.09.2020, parte attrice insisteva per la chiamata a chiarimenti del CTU in ordine alle questioni verbalizzate alla precedente udienza del 23.05.2018 e parte intervenuta vi si opponeva; il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.

\*\*\*

Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese a tale decisione, è opportuno trattare le varie questioni sollevate in distinti paragrafi.

### **In merito alla validità del contratto di mutuo fondiario in essere tra mutuatari e banca**

Innanzitutto e prima di procedere con l'esame delle doglianze e delle domande formulate da parte attrice, si rende opportuno effettuare un breve inquadramento del contratto bancario oggetto del presente giudizio ovvero contratto di mutuo ipotecario fondiario.

In particolare, infatti, nel caso di specie, parte attrice ha offerto in comunicazione copia del regolamento contrattuale, completa anche delle condizioni economiche, firmata dal cliente (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Tale rapporto di finanziamento, nella specie contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e ss. d. lgs. n. 385 del 1.09.1993, è stato stipulato con atto a ministero del notaio dott. omissis in data 27.03.2009.

Il finanziamento in oggetto non può in alcun modo ritenersi privo di causa stante la ragione di finanziamento sottesa allo stesso, effettivamente voluta da entrambe le parti.

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, dell'8 febbraio 2021*

Inoltre, con specifico riferimento all'onere probatorio in relazione al contratto di mutuo, si ricorda che come noto *“in caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”* (cfr. di recente anche Cass. n. 10507 del 15.04.2019).

Più in generale, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che *“ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”* (cfr. Cass. n. 25632 del 27.10.2017). A tale modalità di consegna della somma mutuata è senza dubbio equiparabile anche l'accredito in conto corrente del mutuatario.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti, tutto ciò è senza dubbio integrato, alla luce dell'art. 2, comma

2 del regolamento contrattuale con cui i mutuatari rilasciano quietanza dell'avvenuta erogazione delle somme mutate tramite accredito sul conto corrente indicato; tale operazione prova l'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo, costituendo valida e piena prova dell'avvenuta *traditio* la quietanza di ricevimento della somma risultante dall'atto notarile.

In aggiunta, si osserva che, nel caso di specie, tale circostanza non risulta contestata specificamente da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e parimenti, nel presente giudizio, non risultano disconosciute dalla parte le sottoscrizioni in calce al predetto contratto di mutuo.

### **In merito alle doglianze attoree relative al piano di ammortamento alla francese: indeterminatezza dei tassi e anatocismo**

Tutto ciò premesso, quanto, poi, alla doglianza relativa alla nullità del contratto di mutuo ipotecario per il fatto che il relativo piano di ammortamento secondo il metodo alla francese costituisca una forma mascherata di anatocismo implicito, si precisa che questo giudice aderisce all'orientamento, peraltro ampiamente maggioritario, per il quale si nega in radice la pretesa intrinseca natura anatocistica del piano di ammortamento alla francese (cfr. ex multis Tribunale di Torino del 13.09.2017 e Tribunale di Bologna del 6.03.2018).

A tal proposito, è necessario ricordare che l'ammortamento alla francese, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, è una modalità di rimborso della somma mutuata che si caratterizza per il peculiare elemento di rate costanti per il mutuatario.

Il rimborso del finanziamento avviene a rate posticipate e ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Ciò comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.

Questo metodo garantisce, per l'appunto, al mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante, consentendo facili previsioni circa l'incidenza del peso sulla propria generale situazione economica. Proprio in ragione di questa utilità pratica per il mutuatario, questa metodologia di restituzione è assai diffusa nella prassi bancaria.

Pacifica in giurisprudenza è la conformità del meccanismo contabile dell'ammortamento alla francese con la disciplina dell'anatocismo. Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, dell'8 febbraio 2021*

Alla luce di tale valida pattuizione tra le parti in merito alla capitalizzazione degli interessi, in base al piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento ipotecario, risulta, altresì, priva di pregio l'ulteriore doglianza di parte opponente, con riferimento all'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti.

A tal proposito, più in generale, si osserva che ai fini della valida pattuizione per iscritto delle condizioni economiche di contratto non occorre, peraltro, l'espressa allegazione del piano di ammortamento, purché le condizioni economiche siano chiaramente determinate e pattuite nel regolamento contrattuale.

In particolare, nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario del 27.03.2009 è debitamente sottoscritto da parte dei mutuatari e all'art. 3 del regolamento contrattuale sono puntualmente previste le modalità e i termini di rimborso, nonché le condizioni dei tassi applicati.

Tutto ciò, peraltro, risulta ancora meglio esplicitato nel condizioni economiche di cui all'allegato documento di sintesi, in cui sono stati altresì previsti espressamente l'indicatore sintetico di costo dell'operazione di finanziamento e il tasso di mora, previsto per il ritardato pagamento delle rate (rate lo si ribadisce composte da una quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi sulla quota capitale che man mano residua).

Le condizioni economiche sono, pertanto, state compiutamente pattuite in contratto ed in particolare lo sono le specifiche modalità di ammortamento.

Ciò porta a ritenere non fondata la doglianza attorea sul punto.

A tal proposito, si rileva che un tale soluzione giuridica ha trovato, altresì, avallo tecnico delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che, rispondendo al quesito affidatogli e alle osservazioni dei consulenti di parte, ha affermato che, in ogni caso, *“nel contratto di mutuo in oggetto non sono evidenziati effetti anatocistici”* (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 50).

Alla luce di tale valida pattuizione tra le parti in merito alla capitalizzazione degli interessi, risulta, inoltre, priva di pregio anche l'ulteriore doglianza di parte attrice, peraltro formulata in maniera al quanto generica, con riferimento agli interessi moratori e alla formulazione dell'art. 12 del documento di sintesi allegato al regolamento contrattuale.

In relazione alla ragione più liquida si rileva che le modalità di calcolo degli interessi di mora sono state oggetto di pattuizione contrattuale, in particolare, proprio nell'ambito dell'art. 12 dello stesso regolamento ovvero *“tutte le somme dovute dalla parte mutuataria per qualunque titolo, anche per spese, in dipendenza del presente contratto e non pagate in termine, produrranno di pieno diritto, a favore della cassa medesima, l'interesse di mora, dal giorno della relativa scadenza e sino al momento del pagamento (...) I suddetti interessi di mora verranno contabilizzati senza capitalizzazione periodica”* (cfr. doc. n. 1 parte attrice).

Ciò è senza dubbio in linea con la previsione di cui all'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, dettata in attuazione del novellato art. 120 T.U.B. in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, che stabilisce che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Si ricorda, peraltro, che a tal proposito la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 341/2007.

Tutto ciò premesso, dunque, le condizioni economiche e i tassi di interesse sono stati compiutamente pattuiti in contratto così come le specifiche modalità di ammortamento e ciò non può che portare a ritenere non fondata la doglianza di parte attrice relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e ritenuti non corrispondenti rispetto a quelli pattuiti.

**In merito alla pretesa usurarietà originaria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori, nonché alla prova della dedotta usura soggettiva**

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, dell'8 febbraio 2021*

Parimenti prive di fondamento sono le doglianze attoree formulate in termini di usurarietà originaria del tasso di interesse corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo fondiario in oggetto.

In primo luogo ed in via assorbente, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'assenza di alcuna pattuizione usuraria nell'ambito del presente rapporto contrattuale dallo stesso esaminato con riferimento al tasso effettivo globale (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 50).

In particolare, si precisa che con riferimento alla data dell'originaria pattuizione il tasso d'interesse corrispettivo debitorio era al di sotto del tasso soglia calcolato avuto riguardo alla categoria omogenea (mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso) e al trimestre di riferimento (primo trimestre 2009).

A tal proposito, si rende opportuno ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le istruzioni della Banca d'Italia abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi. In particolare, preliminarmente si rende opportuno precisare che l'art. 2, co. 4, L. 7.3.1996 n. 108, dopo la novella introdotta dall'art. 8, comma 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70, prevede che il tasso soglia usura risulti formato dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, a cui si deve aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Diversamente per quanto concerne i rapporti pattuiti anteriormente all'innovazione del d.l. 70/2011, il tasso soglia deve essere determinato aumentando il TEGM del 50 per cento.

L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce, inoltre, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.

Alla luce di questa breve ricostruzione, si ritiene pertanto di aderire all'orientamento della giurisprudenza anche di merito per cui ai fini del calcolo dell'usura è opportuno utilizzare la formula di calcolo elaborata nell'ambito delle Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG.

Inoltre, si ricorda che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto proprio un contratto di mutuo, l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse. Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia poi superato al momento del pagamento il tasso soglia.

In secondo luogo, con riferimento alla pretesa usura contrattuale soggettiva, si ricorda che al fine dell'integrazione di tale istituto la giurisprudenza è orientata nel ritenere che debba essere provata la sussistenza di due presupposti ovvero un rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo e le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che *“nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p., ossia la dimostrazione degli interessi convenuti (con uno*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, dell'8 febbraio 2021*

*squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. n. 19282/2014).*

Tale onere probatorio non è stato assolto da parte attrice che non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi su cui poggia l'usura soggettiva, essendosi sostanzialmente limitata ad allegare che essa è presunta, stante le difficoltà economiche in cui la parte mutuataria versava, dedotte come note da parte della banca.

In terzo luogo, si rileva come anche la doglianza attorea di usurarietà dell'interesse moratorio, nel caso del contratto di mutuo stipulato in data 27.03.2009, in oggetto, sia destituita di fondamento, essendo la pattuizione economica relativa agli interessi moratori conforme alla normativa vigente, tenuto conto delle corrette categorie omogenee di operazioni applicabili e dei relativi trimestri di rilevazione dei tassi da parte della Banca d'Italia, come accertato da un punto di vista tecnico dal CTU (cfr. pag. 6 integrazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 22.07.2020).

Infatti, dall'esito dell'integrazione peritale è emerso che il tasso di mora ricostruito alla data della pattuizione contrattuale del 27.03.2009, effettuata attualizzando e valorizzando i parametri di cui all'art. 12 del documento di sintesi, risulta pari al 10,75%, a fronte di un tasso soglia usura relativo agli interessi moratori pari al 11,235%.

A tal proposito, si precisa che le risultanze contabili ottenute dal CTU risultano condivisibili, in quanto il consulente ha condotto un'attività di analisi e di ricalcolo delle condizioni del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio con metodologia di calcolo lineare ed organica, rispondendo compiutamente al quesito affidato e alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, nonché attenendosi ai criteri evidenziati all'atto del conferimento dell'incarico.

Per un verso, infatti, come peraltro già evidenziato in precedenza, occorre far unicamente riferimento alla pattuizione degli interessi al fine di valutarne l'eventuale usurarietà e, dunque, confrontare il tasso soglia con l'effettivo valore del tasso alla data della pattuizione.

Tale tasso già determinabile nell'ambito del documento di sintesi allegato al contratto di mutuo è stato determinato e valorizzato proprio nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata.

Per altro verso, poi, quanto alla determinazione del tasso soglia moratorio, è necessario evidenziare che deve farsi applicazione del tasso soglia usura degli interessi corrispettivi aumentato necessariamente dal valore della maggiorazione percentuale media, + 2,1 punti percentuali con riguardo al contratto di mutuo del 2009 - rilevazione applicabile del 25.03.2003 (cfr. Tribunale di Ferrara del 23.01.2019 e in tal senso anche Cass. n. 26286 del 17.10.2019); infatti, tale orientamento di parte della giurisprudenza di merito viene condiviso dalla scrivente, ed è stato sostanzialmente confermato dalle Sezioni Unite di Cassazione con pronuncia n. 19597 del 18.09.2020 che ammette la maggiorazione oggettiva del tasso soglia usura degli interessi corrispettivi, come da rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia in merito agli interessi moratori, a partire dal D.M. 25 marzo 2003.

A tal proposito, inoltre, si evidenzia che la medesima pronuncia ha sostanzialmente ribadito il principio per cui è da escludersi la cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori enunciando il seguente principio di diritto: *“la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”* (cfr. Cass. S.U. n. 19597 del 18.09.2020).

*Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, dell'8 febbraio 2021*

Come noto, peraltro, la giurisprudenza della Cassazione anche in passato è sempre stata ferma quantomeno nel ritenere che la disciplina dell'usura concerne anche gli interessi moratori (cfr. Cass. n. 5598 del 6.03.2017).

Tutto ciò premesso, si rileva come alla data dell'originaria pattuizione contrattuale ovvero al 27.03.2009 (cfr. doc. n. 1 parte attrice) il tasso d'interesse debitorio tanto corrispettivo quanto moratorio fosse al di sotto del rispettivo tasso soglia usura, come accertato dalla consulenza tecnica.

In ultima analisi e per completezza espositiva, si precisa che parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. BANCA risulta ad oggi cessionario delle attività e delle passività di BANCA IN LCA; peraltro, la legittimazione della parte non è stata specificamente contestata da parte attrice.

### **In merito alle spese di lite e costi della CTU**

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per ogni fase, ad eccezione della fase decisoria che viene liquidata nei valori compresi tra i medi e massimi avendo comportato per le parti una duplice attività a seguito della rimessione in istruttoria del fascicolo già trattenuto in decisione in data 29.01.2020; in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, indeterminabile complessità bassa.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Nel caso di specie non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.

I costi della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente posti a carico di parte attrice, in ragione della richiesta formulata in sede istruttoria e delle risultanze a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA le domande attoree.

2. CONDANNA parte attrice MUTUATARI in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di parte intervenuta BANCA che si liquidano in euro 8.361,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

3. DISPONE che il costo della consulenza tecnica di ufficio sia posto definitivamente a carico di parte attrice, MUTUATARI in solido tra loro.

Forlì, 8 febbraio 2021

Il Giudice  
dott.ssa Giorgia Sartoni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*